

**Regolamento
della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza
comunale (RLCCit)
(del 10 ottobre 1995)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 42 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (in seguito legge),

d e c r e t a :

TITOLO I
Concessione della cittadinanza in via ordinaria
Capitolo I
Confederati

A. Domanda al municipio

Art. 1 ¹Il confederato che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale.

²Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a. certificati di residenza per tutto il tempo trascorso nel Cantone e nel comune;
- b. atti di stato civile delle persone comprese nella naturalizzazione;
- c. estratto del casellario giudiziale federale;
- d. dichiarazione dell'ufficio di esecuzione e fallimenti circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati;
- e. dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali;
- f. ultima notifica di tassazione in possesso del richiedente;
- g. ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale.

B. Accertamento dell'idoneità

Art. 2 ¹Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali.

²L'esito di questi accertamenti va indicato nell'apposito modulo ufficiale.

C. Esame

Art. 3 ¹Nell'ambito di questi accertamenti il richiedente è sottoposto ad un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana.

²E' esonerato dall'esame il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese; per scuola ticinese si intendono le scuole pubbliche e private nei gradi e negli ordini menzionati dall'art. 4, cpv. 1 e 3 della legge sulla scuola, eccettuata la scuola dell'infanzia.

D. Concessione dell'attinenza comunale

Art. 4 ¹Conclusi gli accertamenti e svolta la procedura prevista dall'art. 34, cpv. 4 della legge, il municipio sottopone con messaggio a domanda all'assemblea o al consiglio comunale, di regola entro sei mesi dalla sua presentazione; per ogni coniuge deve essere espresso un voto separato, anche se la domanda è stata presentata congiuntamente.

²Il municipio comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell'assemblea o del consiglio comunale.

Capitolo II
Stranieri

A. Domanda al municipio

Art. 5 Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al municipio

del comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti dall'art. 1, cpv. 2.

B. Accertamento dell'idoneità

Art. 6 ¹Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese d'origine.

²L'esito di questi accertamenti va indicato nell'apposito modulo ufficiale.

C. Esame

Art. 7 ¹Nell'ambito di questi accertamenti, il richiedente è sottoposto ad un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana e sui principi di civica, storia e geografia svizzere e ticinesi.

²È esonerato dall'esame lo straniero che abbia frequentato per un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la scuola media, il liceo o la scuola di commercio ticinesi.

D. Concessione dell'attinenza comunale

Art. 8 Conclusi gli accertamenti, il municipio procede nel modo prescritto dall'art. 4.

Capitolo III

Disposizioni comuni in materia di esame

A. Esaminatore

Art. 9 ¹L'esame è svolto da uno o più esaminatori nominati dal municipio ogni quattro anni.

²È data facoltà a due o più municipi di designare, in comune, uno o più esaminatori.

B. Svolgimento dell'esame

Art. 10 ¹Tanto nell'esaminare, quanto nel decidere sull'idoneità del candidato, si deve tenere conto delle sue condizioni sociali e del suo grado d'istruzione.

²L'esito dell'esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza; anche in caso di esito negativo, il municipio sottopone la domanda all'assemblea o al consiglio comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l'esame; il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente.

³Il verbale dell'esame, con il suo esito, resta allegato agli atti dell'incarto.

C. Esame di coniugi e partner registrati^[1]

Art. 11^[2] I coniugi e le persone che vivono in unione domestica registrata sono esaminati separatamente anche se hanno presentato congiuntamente la domanda di concessione della cittadinanza.

Capitolo IV Tasse

Tassa:

A. Comunale^[3]

Art. 12^[4] ¹L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.

²La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale.

Tassa:

B. Cantonale^[5]

Art. 13^[6] ¹L'autorità cantonale preleva le seguenti tasse:

- a) fr. 450.- per le procedure dei confederati;
- b) fr. 640.- per le procedure degli stranieri.^[7]

²La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio al Gran Consiglio.

³Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.

Riversamento ai comuni

Art. 14^[8] L'importo riversato dall'Ufficio federale della migrazione ai Cantoni per la collaborazione fornita nell'ambito delle inchieste ordinate in relazione alle istanze di naturalizzazione agevolata federale è ripartito annualmente in parti uguali tra il Cantone e il Comune di ultimo domicilio che ha collaborato all'inchiesta.

Capitolo V Disposizioni particolari

A. Trasmissione degli atti al Cantone

Art. 15^[9] Terminata positivamente la procedura a livello comunale, il municipio trasmette gli atti all'ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e allegando pure l'estratto del verbale dell'assemblea o del consiglio comunale attestante la concessione dell'attinenza, in cui siano indicati il numero dei votanti, i voti affermativi, quelli negativi e gli astenuti.

B. Concessione della cittadinanza cantonale

Art. 16 ¹Concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale.

²L'ufficio dello stato civile comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione del Gran Consiglio. ^[10]

C. Trasferimento del domicilio nel corso della procedura^[11]

Art. 17^[12] ¹Il trasferimento di domicilio in un altro Comune da parte del richiedente prima della concessione dell'attinenza comunale fa decadere la domanda.

²Il trasferimento di domicilio in un altro Cantone o all'estero prima della concessione della cittadinanza cantonale fa decadere la domanda.

TITOLO II Concessione della cittadinanza in via agevolata

A. Confederati

Art. 18 ¹Il confederato che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza nel modo prescritto dall'art. 1.

²Ricevuta la domanda, il municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall'art. 2 e trasmette poi l'intero incarto all'ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato. ^[13]

³Svolta la procedura prevista dall'art. 34, cpv. 4 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente.

B. Stranieri

Art. 19 ¹Lo straniero che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza nel modo prescritto dall'art. 5.

²Ricevuta la domanda, il municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall'art. 2 e trasmette poi l'intero incarto all'ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato. ^[14]

³Rilasciata l'autorizzazione federale e svolta la procedura prevista dall'art. 34, cpv. 4 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente.

Tassa:

A. Comunale^[15]

Art. 20^[16] ¹L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.

²La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale.

Tassa:

B. Cantonale^[17]

Art. 21^[18] ¹L'autorità cantonale preleva le seguenti tasse:

- a) fr. 300.- per le procedure dei confederati;
- b) fr. 450.- per le procedure degli stranieri.^[19]

²La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima

della decisione del Consiglio di Stato.

³Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.

TITOLO III Disposizioni comuni

A. Iscrizione nei pubblici registri

Art. 22^[20] In caso di concessione della cittadinanza cantonale, l'ufficio dello stato civile provvede a ordinare le necessarie iscrizioni nei pubblici registri dei comuni di attinenza e di domicilio, come pure a notificare il fatto a ogni ufficio cantonale interessato.

B. Vigilanza

Art. 23^[21] Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, ufficio dello stato civile, vigila sulle procedure di concessione della cittadinanza a livello comunale, emana le necessarie direttive di applicazione ed è, in generale, l'autorità cantonale competente per l'applicazione della legge.

C. Moduli

Art. 24^[22] L'ufficio di vigilanza sullo stato civile allestisce i moduli per la domanda di concessione in via ordinaria e in via agevolata dell'attinenza comunale e della cittadinanza cantonale, per la relativa inchiesta comunale, per la domanda di reintegrazione secondo il diritto cantonale, di rinuncia alla cittadinanza cantonale e all'attinenza comunale, di svincolo dalla cittadinanza svizzera, nonché ogni altro modulo che fosse necessario.

D. Competenza^[23]

Art. 25 La Sezione della popolazione è competente:^[24]

- a) ad accertare l'attinenza del trovatello, giusta l'art. 5 della legge;
- b) a pronunciarsi sulla reintegrazione secondo il diritto cantonale, giusta gli art. 25 e 26 della legge;
- c) a pronunciarsi sulla domanda di rinuncia alla cittadinanza ticinese e all'attinenza comunale, giusta gli art. 30 e 32 della legge;
- d) a decidere, d'ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale;
- e) a formulare all'autorità federale il consenso del Cantone all'annullamento dell'acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione.^[25]

TITOLO IV Disposizioni abrogative e finali

A. Norma abrogativa

Art. 26 Il regolamento di applicazione della legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale del 19 giugno 1974 è abrogato.

B. Entrata in vigore

Art. 27 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Pubblicato nel BU **1995**, 477.

[1] Nota marginale modificata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 698.

[2] Art. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 698.

[3] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[4] Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[5] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[6] Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38; precedente modifica: BU 1998, 411.

[7] Cpv. modificato dal R 5.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 570.

[8] Art. reintrodotta dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186; precedente modifica: BU 2006, 38.

[9] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.

- [10] Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
- [11] Nota marginale modificata dal R 18.6.2002; in vigore dal 21.6.2002 - BU 2002, 145.
- [12] Art. modificato dal R 18.6.2002; in vigore dal 21.6.2002 - BU 2002, 145.
- [13] Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
- [14] Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
- [15] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
- [16] Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
- [17] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
- [18] Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
- [19] Cpv. modificato dal R 5.12.2012, in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 570.
- [20] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
- [21] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186; precedente modifica: BU 2010, 209.
- [22] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
- [23] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
- [24] Frase modificata dal R 8.6.2010; in vigore dal 1.7.2010 - BU 2010, 209; precedente modifica: BU 2006, 38.
- [25] Lett. introdotta dal R 25.1.2006, in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.